



Autoriparatori Requisiti e sanzioni

Requisiti di onorabilità

Il responsabile tecnico non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva. Inoltre a carico di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni Codice Antimafia.

NOTA BENE

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.

Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

Requisiti tecnico-professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- avere esercitato l'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque
- avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno negli ultimi cinque, di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore
- avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all'attività
- avere conseguito una laurea o diploma universitario in materia tecnica attinente l'attività.

L'esperienza lavorativa deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o di enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione regolarmente dichiarate al Registro delle Imprese o all'ufficio Albo Imprese Artigiane.

L'esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l'avvertenza che il periodo lavorativo deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria.

Il responsabile tecnico deve inoltre essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività di autoriparazione.

L'impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei Trasporti.

Si precisa che, per effetto della L. 224 dell'11/12/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, è stato modificato il comma 3 dell'art. 1 della L. 122/92, con conseguente unificazione in una nuova categoria, denominata "Meccatronica", delle due preesistenti attività di meccanico-motoristica ed elettrauto

Sanzioni

L'esercizio delle attività di autoriparazione da parte di impresa non iscritta è punito con una sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 10 della legge 122/1992